

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 294

DEL 21/09/2026

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC AFFARI GENERALI E LEGALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 162 DEL 22.03.2024**

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza del Giudice di Pace di Brescia R.G. *...omissis...* in ordine al ricorso per annullamento di cartella esattoriale emessa da Agenzia Entrate Riscossione a seguito iscrizione a ruolo di ordinanza ingiunzione in materia di ticket sanitario.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che con atto RG n. ...omissis... (atti ATS prot. n. ...omissis... del ...omissis...) il ...omissis..., nato a ...omissis..., il ...omissis... e residente a ...omissis... in ...omissis..., in proprio, ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Brescia contro Agenzia Entrate Riscossione e ATS di Brescia per l'annullamento della cartella esattoriale n. ...omissis... emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione a seguito di iscrizione a ruolo dell'ordinanza ingiunzione prot. ...omissis... del ...omissis... emessa da ATS in riferimento al mancato pagamento del ticket sanitario, per un importo complessivo di € 1.144,62, impropriamente fruito in relazione all'esenzione relativa E02 (esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per età e reddito) per gli anni 2013-2015;

Atteso che con Decreto D.G. n. ...omissis... del ...omissis... questa ATS si costituiva nel giudizio, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del D.Lgs. n. 150/2011, a mezzo del proprio funzionario, Dott. Giuseppe Fichera;

Visto la sentenza del Giudice di Pace di Brescia del ...omissis... trasmessa in data ...omissis... (Atti ATS prot. ...omissis... del ...omissis...) che, definitivamente pronunciando, ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta definitività delle questioni di merito;

D E T E R M I N A

- a) di prendere atto della sentenza del Giudice di Pace di Brescia del ...omissis... relativo al ricorso proposto dal ...omissis..., nato a ...omissis..., il ...omissis..., in proprio, di fronte al Giudice di Pace di Brescia, per l'annullamento della cartella esattoriale emessa a seguito del mancato pagamento della ordinanza ingiunzione, prot. ...omissis... del ...omissis..., che, definitivamente pronunciando, ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta definitività delle questioni di merito;
- b) di revocare la sospensione della cartella esattoriale n. ...omissis..., sospensione effettuata in osservanza del Decreto del Giudice di Pace del ...omissis...;
- c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- d) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
Dott.ssa Lucia Branca Vergano